

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza
sull'assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale
(Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I.

L'ordinanza del 20 agosto 2014¹ sull'assistenza amministrativa fiscale è modificata come segue:

Ingresso

Visti gli articoli 6 capoverso 2^{bis} e 18 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012² sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF),

Art. 2a Spese

¹ Sono considerate di importo eccezionale in particolare le spese riconducibili a domande che hanno causato un dispendio al di sopra della media, che sono state particolarmente difficili da elaborare oppure urgenti.

² Le spese sono composte da:

- a. i costi diretti del personale;
- b. i costi diretti di posti di lavoro;
- c. un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale a copertura dei costi generali;
- d. le spese dirette di materiale e di esercizio;
- e. gli esborsi.

³ Gli esborsi sono composti da:

- a. i costi di viaggio e di trasporto;
- b. i costi per la consultazione di terzi.

⁴ Salvo disciplinamenti particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

¹ RS 651.11

² SR 651.1

II.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova